

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 07/05/2019

Il giorno 7 maggio 2019 alle ore 20,30 nei locali di via Vado 49 R in Genova, a seguito di regolare convocazione dei singoli soci, si svolge l'Assemblea Straordinaria del "Gruppo Radiantistico V.E.R.", con il seguente o.d.g. :

- 1) Relazione del Presidente su adeguamento a nuova normativa del Terzo Settore
- 2) Aggiornamenti statutari a seguito riforma del Terzo Settore
- 3) Dimissioni Consiglio Direttivo
- 4) Nomina nuovo Organo di Amministrazione
- 5) Varie ed eventuali.

L'assemblea elegge quale presidente della stessa il socio CORDOVA Erick e come segretario il socio GIALLORETO Anna.

Constatato che tutti i soci sono stati regolarmente convocati e verificata la regolarità delle deleghe con la presenza del quorum richiesto, essendo l'assemblea regolarmente costituita alle ore 20,45 il presidente la dichiara aperta e valida per discutere e deliberare su quanto indicato all'o.d.g.

Punto 1) Il Presidente pro-tempore del V.E.R., signor Pietro Pasino, relaziona l'assemblea in merito alla nuova normativa che regola il Terzo Settore, spiegando a tutti i soci i punti salienti delle modifiche.

Punto 2) Viene data lettura del testo modificato dello STATUTO.

Fornite le delucidazioni richieste in merito a tali modifiche, il testo viene sottoposto alla approvazione dei soci presenti e viene approvato all' UNANIMITA'.

Tale testo viene firmato in ogni pagina dal presidente dell'assemblea e dal segretario, nonché dal Presidente pro-tempore dell'associazione e risulta allegato a questo verbale.

Punto 3) Viene preso atto delle dimissioni del Consiglio Direttivo e si passa alle nuove nomine.

Punto 4) Il consigliere Monforte Carlo non ripresenta la propria candidatura.

Si procede alle nuove elezioni, dalle quali il Consiglio Direttivo risulta così composto:

Presidente : PASINO PIETRO

Consiglieri: DANIELE Giovanni, DI MODICA Andrea, GIALLORETO Anna, POZZO PierCarlo.

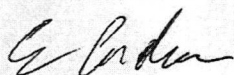
Il Consiglio Direttivo provvederà ad assegnare o riconfermare gli incarichi sociali.

Punto 5) Viene ricordato il programma di Formazione Continua, comunicando che la prevista esercitazione AIB da effettuarsi a Rapallo il 25 maggio p.v. è stata rinviata a data da stabilirsi per indisponibilità del gruppo di Rapallo.

Non essendoci altro da discutere, alle ore 22 l'assemblea si conclude.

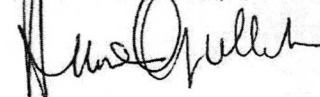
Il Presidente

(Erick Cordova)



Il Segretario

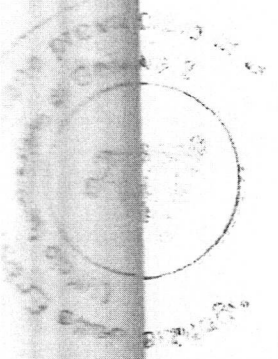
(Anna Gialloreto)



214

3

2



1

Art. 25

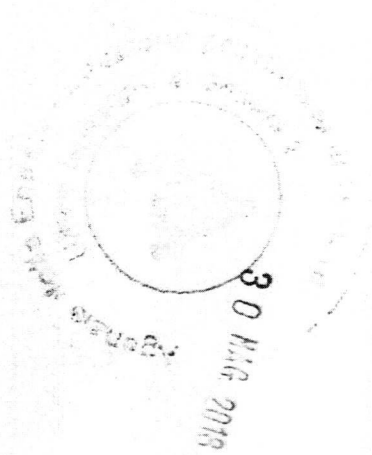
3

2

1

Art. 11

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA
30 MAG 2018
n° 1408
ESNITE
con pagamento F25 di Euro
R. FUNZIONARIO
(Ercolie Genoa)



STATUTO

Art.1 Denominazione e sede

1. Nell'anno 1987 si costituiva l'associazione "Gruppo Radiantistico V.E.R. Volontari Emergenza Radio". Oggi, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, tale associazione diventa ente del Terzo Settore denominato "GRUPPO RADIANTISTICO V.E.R. ODV" assumendo la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "organizzazione di volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti e nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Genova, il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2 Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale ex Art. 5 del D.Lgs. 117/2017 comma 1 sub y). Per lo svolgimento delle finalità di cui sopra l'associazione opera nel settore della Protezione Civile, con interventi sia a livello locale che nazionale ed internazionale.
Opera nell'antincendio boschivo e nella salvaguardia dell'ambiente, con la creazione di unità di intervento per l'antincendio boschivo e con l'opera di interventi di salvaguardia dell'ambiente che, a titolo esemplificativo, possono essere operazioni di manutenzione del verde, bonifica del territorio e quant'altro.
Opera nel settore delle telecomunicazioni di emergenza, anche con la creazione di reti di telecomunicazione e l'approntamento di quanto necessario per l'emergenza, e con studi e ricerche in tutti i settori delle trasmissioni di segnali e dati.
Organizza corsi di divulgazione e formazione per volontari ed aspiranti, per meglio qualificare gli operatori.
Presta assistenza in occasione di manifestazioni pubbliche sportive e pone in essere tutti quegli interventi che sono considerati di pubblica utilità e, di tempo in tempo, considerati propri dell'attività di Protezione Civile.
2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Tutte le prestazioni dell'associazione sono gratuite.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

pubblici e privati, eventualmente stipulando convenzioni con gli stessi, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.3 Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art.4 Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.5 Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito nella prima seduta utile.
3. E' concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - Dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto.
 - Mancato versamento della quota associativa.
 - Morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica).

Rubio Rossi

Anna Ornelas

Emilio Andueza

- Esclusione deliberata dall'assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto o dal regolamento interno.

Art.6 Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - Partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto.
 - Godere del pieno elettorato attivo e passivo.
 - Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento.
 - Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge
 - Recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
 - Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
 - Rispettare le delibere degli organi sociali.
 - Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito.
 - Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.
 - Non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Art.7 Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017.
6. L'organizzazione è tenuta a scrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Rob. Perin

Anna Oliveri

Enrico Andruz

Art.8 Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati.
 - Organo di amministrazione altrimenti detto Consiglio Direttivo.
 - Presidente.
 - Organo di controllo (se eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D.Lgs. 117/2017).
 - Organo di revisione (se eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs. 117/2017).
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.9 Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. E' presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un presidente dell'assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. E' convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail oppure ogni altro mezzo tecnologico idoneo a garantire il raggiungimento dell'interessato.
4. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Paul P...

Anna...

Andrea...

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - Nomina e revoca i componenti degli organi sociali.
 - Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti.
 - Approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale.
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
 - Delibera sull'esclusione degli associati.
 - Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
 - Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione.
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.10 Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Esso può cooptare altri cinque membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art.26 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo amministrativo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purchè siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'organo di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta

Fulco Prino

Anna Ortolano

Enrico Lombardi

almeno un terzo dei componenti, in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o qualsiasi mezzo tecnologico idoneo a garantire il raggiungimento dell'interessato, con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.
7. L'organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
 - amministra l'organizzazione,
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma,
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale,
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11. Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'assemblea e dell'organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'organo.
2. L'organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può esprimere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Piero Poni

Anna Quilici

Enrico Cardina

Art.12 Segretario

1. Il segretario, se eletto, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati,
 - provvede al disbrigo della corrispondenza,
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio direttivo, organo di controllo ed organo di revisione legale dei conti, ove di questi ultimi due se ne preveda la costituzione,
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di marzo,
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti,
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo,
 - è capo del personale.

Art.13 Organo di controllo

1. L'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. Il organo di controllo:
 - Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili.
 - Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.
 - Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'assemblea, la revisione legale dei conti.
 - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
 - Assicura che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.
 - Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Paul Per

Anna Oliver

Enrico Andrucci

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.14 Organo di revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs. 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

Art.15 Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

Art.16 Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in assemblea l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.17 Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Roberto Pozzi

Andrea D'Amico

Enrico Tordini

Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art.19 Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli art. 16,17 e 33 del D.Lgs. 117/2017.

Art.20 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere preventivo dell'ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.21 Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.22 Norma di rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Paolo Pizzini

Anna Ortolani

Enrico Carlucci

